



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2000, proposto da:
STEFFEN ROBERTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Fracchia,
Marcello Gori e Federico Rognoni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Marcello Gori in Torino, piazza Statuto, 9;

contro

COMUNE di MEINA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Marco Ubertini e Cristiano Felisio, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Cristiano Felisio in Torino, corso Massimo D'Azeglio, 30;

per l'annullamento

- del provvedimento di determinazione degli oneri di urbanizzazione
primaria/secondaria e di costruzione, emanato dal Comune di Meina, nella
persona del responsabile del servizio tecnico, in data 11.2.2000 e in pari data
notificato al ricorrente (rif. pratica edilizia n. 11/1999);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Meina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Ariberto Sabino

Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 7 aprile 2000 e depositato il 2 maggio 2000, Steffen Roberto ha impugnato l'atto indicato in epigrafe con cui il Comune di Meina gli ha comunicato l'importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti in relazione ad un intervento di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione da eseguirsi mediante demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione.
2. Il ricorrente, che riferisce e documenta di aver già pagato l'intero importo con riserva di ripetizione, impugna l'atto impugnato nella sola parte relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (£ 11.245.697 + £ 11.872.806), mentre non contesta la parte del provvedimento relativa al costo di costruzione (£ 27.478.752).
3. Lamenta il ricorrente che l'amministrazione gli abbia richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione sebbene l'immobile risultante dalla ristrutturazione non comporti alcun aumento di carico urbanistico.
4. Chiede quindi l'annullamento *in parte qua* dell'atto impugnato e la condanna dell'amministrazione comunale alla restituzione dell'importo di £ 23.118.503 indebitamente percepito a titolo di oneri di urbanizzazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Si è costituito il Comune di Meina resistendo al gravame con memoria.

6. In prossimità dell'udienza di discussione, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle rispettive conclusioni.

7. All'udienza pubblica del 7 novembre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico previsto dal legislatore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, ovvero un contributo speciale che ha la propria causa giuridica nelle maggiori spese che l'amministrazione pubblica deve accollarsi in dipendenza della costruzione dell'edificio e del connesso utilizzo, da parte dei detentori del bene, dei servizi e degli spazi circostanti.

2. Pertanto, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, in caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico (TAR Piemonte, sez. I, 26 novembre 2003 n. 1675 e, da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 16 settembre 2013 n. 1009; Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2611).

3. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dal ricorrente sembra obiettivamente escludere che l'intervento edilizio abbia comportato un aumento del carico urbanistico.

4. L'intervento assentito dal Comune prevede la demolizione di un fabbricato di civile abitazione unifamiliare di quattro piani fuori terra e la successiva edificazione di un nuovo fabbricato sempre di civile abitazione unifamiliare di pari volumetria, composto da due piani fuori terra oltre seminterrato (cfr. relazione tecnica sub doc. 1 di parte ricorrente).

5. L'edificio risultante dalla ristrutturazione conserva la stessa volumetria e la stessa destinazione d'uso dell'edificio precedente, non determinando, quindi, alcuna modifica dei parametri e del carico urbanistico.
6. Inconferente, ai fini del carico urbanistico, è la modifica di sagoma e prospetti.
7. Ne consegue che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.
8. Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato nella parte relativa all'indicazione e alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e va inoltre condannata l'amministrazione comunale a restituire al ricorrente l'importo degli oneri da questi indebitamente versato, in misura pari all'equivalente in Euro dell'importo di Lire 23.118.503, con gli interessi legali dalla data della domanda (7 aprile 2000) fino al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto:

- a) annulla *in parte qua* l'atto impugnato, nei termini e nei limiti indicati in motivazione;
- b) condanna il Comune di Meina, in persona del Sindaco pro *tempore*, a restituire al ricorrente la somma corrispondente all'equivalente in Euro dell'importo di Lire 23.118.503, con gli interessi legali dal 7 aprile 2000 fino al saldo;
- c) condanna lo stesso Comune a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paola Malanetto, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)